

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione III - Della prenotazione

Art. 43 (Termine per la giustificazione)

Il termine per promuovere l'azione di giustificazione deve essere indicato nel decreto stesso che ordina la prenotazione. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi. La domanda di proroga è presentata con ricorso al giudice tavolare, il quale decide con decreto.

Note

Il termine per presentare la giustificazione viene assegnato dal giudice nel caso in cui la prenotazione sia stata concessa in base ad un titolo negoziale o, secondo l'orientamento di alcuni giudici tavolari, quando l'istante abbia richiesto la prenotazione fornendo titoli giudiziali idonei ad ottenere l'intavolazione. In presenza di provvedimenti giudiziali non definitivi, invece, non occorre (né è possibile) che il giudice tavolare fissi un termine per la giustificazione, dovendosi attendere la definizione del procedimento.